



Il sistema normativo climatico e l'obbligazione climatica

Taranto, 15 aprile 2025

Michele Carducci

www.cedeuam.it

www.analisiyecolgicadeldiritto.it

michele.carducci@unisalento.it



STRUTTURA DELLA ESPOSIZIONE

PRIMA PARTE (prof. Michele Carducci – UniSalento)

- Che cosa significano «obbligazione climatica» («*primaria*» e «*secondaria*») e «fonte climatica» (*di e sulla* produzione; *di e sulla* cognizione)
- Cronologia fonti e obbligazioni (loro anagrafica)
- Genealogia fonti e obbligazioni (origine dei loro contenuti)
- Nomologia fonti e obbligazioni (caratteri delle disposizioni normative)
- Tipologia fonti e obbligazioni (forme e caratteristiche degli atti e loro rapporti)
- Obbligazione climatica e «*Carbon Budget Rimanente*» (*RCB*) per il «doppio positivo» aria/clima secondo la Corte EDU e il «tempo restante»

SECONDA PARTE (dr.ssa Elisa Fiorini Beckhauser – Ricercatrice CMCC)

- Contesto latinoamericano (ruolo della CIDH)
- Parere consultivo CIDH 23/2017
- Richiesta di parere consultivo alla CIDH nel 2023 su emergenza climatica e diritti umani
- Approccio eco-centrico e diritti della natura

IL MINIMO «INDISPENSABILE» DELLE FONTI DA CONOSCERE PER DISCUTERE IL TEMA A LIVELLO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

- UNFCCC: artt. da 1 a 4 e art. 17
- Accordo di Parigi: artt. 2, 6, 8 e 14
- Glasgow Climate Pact: del 2021 (Parte I)
- Diritto europeo: artt. 191 e 193 TFUE; art. 4, 5, 6, 11 TUE; artt. 35 e 37 CDFUE; Regolamenti UE nn. 852/2020, 1119/202, 857/2023; Corte di Giustizia UE C-188/23 (21 gennaio 2025)
- CEDU: art. 8 e Sentenza «*Verein KlimaSeniorinnen*» del 9 aprile 2024 (53600/20) ai §§ 441, 550 e 573

A LIVELLO ITALIANO

- Costituzione: artt. 2, 9, 10, 11, 32, 41, 117 comma 1
- Corte costituzionale: Sentt. nn. 184/1986 e 641/1987 (su art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.), 238/2014 (sul c.d. «adattamento inverso» del diritto internazionale), 105/2024 (sui doveri intergenerazionali)
- Codice civile: artt. 1173 e 2043

PUNTUALIZZAZIONI CONCETTUALI E SEMANTICHE 1

CHE COSA È UN'OBBLIGAZIONE → prestazione derivante { da patto (es. contratto)
da atto (es. promessa)
da fatto (es. evento imputabile)
da uno o più (di questi fattori)

→ responsabilità conseguente al patto, atto, fatto,
esigibile e riparabile davanti a un'autorità (es. giudice)



In tal senso, si parla di *obligation-regulation* (regolazione) e *obligation-litigation* (riparazione)
ma ... *obligation* = obbligo, dovere, responsabilità (come *responsibility* e *liability*)

LE OBBLIGAZIONI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO → **art. 1173 Cod. civ.** «*derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico*» → **c.d. «trittico» delle derivazioni** (contratto, fatto illecito, altro)


purché «**conforme**»
all'«**ordinamento giuridico**»

ma l'ordinamento giuridico italiano è **tridimensionale** (Stato-UE-CoE) e proiettato sui **diritti fondamentali** (art. 32 Cost. con art. 2043 Cod. civ., insieme a CDFUE e CEDU, per artt. 10, 11, 117 n. 1 Cost.)

Quindi, in Italia, le obbligazioni sono → «**atipiche**» («*ogni altro atto o fatto idoneo*»)
→ «**aperte**» (alla tridimensionalità proiettata sui DF)
e devono essere → «**conformi**» (a ciò da cui derivano)
→ «**adeguate**» (ai DF della tridimensionalità)

Tali caratteristiche non necessariamente sono riscontrabili in altri ordinamenti

CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGAZIONE CLIMATICA



QUINDI, SI TRATTA DI UN'OBBLIGAZIONE

➤ «MISTA» E A «DOPPIA E RECIPROCA DERIVAZIONE»

(perché derivante da patti e da fatti che si condizionano reciprocamente)

➤ «ATIPICA»

(perché dipendente, nei contenuti, anche dall'evoluzione dei fatti climatici)

➤ «APERTA»


(perché integrabile con il sistema delle obbligazioni di ciascun singolo Stato, come, per l'Italia, con gli artt. 1173 e 2043 Cod. civ. e gli artt. 10, 11, 32 e 117 n. 1 Cost.)

Pertanto, qualificazioni dell'obbligazione climatica in termini di «mezzi» o «risultati» o di esclusivo diritto internazionale non significano nulla, perché tutto dipende dagli ordinamenti con cui essa si integra (c.d. «adattamento inverso»).

L'OBBLIGAZIONE CLIMATICA

... UNA COLLEZIONE DI DOPPI FALLIMENTI

Atmospheric CO₂ concentration at Mauna Loa



MA, ALLORA, DUE DOMANDE

PERCHÉ L'OBBLIGAZIONE CLIMATICA COLLEZIONA DOPPI



FALLIMENTI?

Alla prima domanda si risponde attraverso lo studio della «genealogia» delle fonti del diritto climatico, per scoprire che l'obbligazione climatica è stata concepita come soluzione ai fallimenti del mercato, irrilevante per i diritti umani (l'obbligazione come – fallita – eliminazione, quindi – solo – riduzione di rischi economici)

COME SMETTERE DI COLLEZIONARE



DOPPI FALLIMENTI?

Alla seconda domanda stanno rispondendo Corti e Tribunali con le *Climate Change Litigation*, declinando l'obbligazione climatica con i diritti umani. Per il contesto europeo, la Corte EDU, nel caso «*Verein KlimaSeniorinnen*» del 9 aprile 2024, ha riconosciuto la necessità di un metodo comune a tutti i poteri (§ 550 della sentenza), parametrato ai tempi del sistema climatico (attraverso il c.d. «*Carbon Budget Rimanente*»), per la sopravvivenza intertemporale dei diritti (l'obbligazione come protezione dei diritti dal rischio temporale – degenerativo – del sistema)

CHE COSA SIGNIFICA OBBLIGAZIONE CLIMATICA

A) Obbligazione di regolazione (*regulation*)

B) Obbligazione di riparazione (*litigation*)

L'obbligazione di regolazione (*regulation*) è suddivisa in

Obbligazione primaria
[senza «riserve» (art. 24 UNFCCC)]

- Artt. 1 e 2 UNFCCC:**
- **Uso delle definizioni normative**
 - **Stabilizzare le concentrazioni di gas serra in atmosfera, eliminando qualsiasi pericolosa interferenza antropogenica sull'intero sistema climatico nei tempi di adattamento naturale per gli ecosistemi, la produzione alimentare e lo sviluppo sostenibile**

Obbligazioni secondarie
[senza «riserve» (art. 24 UNFCCC)]

- Artt. 3 e 4 UNFCCC:**
- **Mitigazione climatica (riduzione emissioni)**
 - **Adattamento climatico (riduzione danni)**
 - **Precauzione «altruistica» (gestione del rischio per vantaggi mondiali)**
 - **Responsabilità comuni ma (storicamente) differenziate (con *Equity*)**

L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA «PRIMARIA»



NON È

**LA MERA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA
BENSÌ**

**LA STABILIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS SERRA IN
ATMOSFERA (ART. 2 UNFCCC)**

**AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE «NATURALE» DEL SISTEMA
CLIMATICO CON I SUOI ECOSISTEMI NATURALI ED UMANI**

(➡ TUTTE LE FORME DI VITA DIPENDONO DALLA STABILIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI)



PERTANTO

**L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA È «ATMOSFERICO»
(STABILIZZAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI → RISULTATO),**

**MENTRE IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALLA FONTE
SULL'OBBLIGAZIONE**

**È IL SISTEMA CLIMATICO CON TUTTI I SUOI ECOSISTEMI NATURALI E
UMANI (ultimo cpv. *Preambolo* UNFCCC)**

CHE COSA SIGNIFICA OBBLIGAZIONE CLIMATICA

A) Obbligazione di regolazione (*regulation*)

B) Obbligazione di riparazione (*litigation*)

A) I contenuti delle obbligazioni secondarie di regolazione (i «modi» della prestazione)

Regolazione quantitativa planetaria

Mitigazione climatica (riduzione emissioni)
Adattamento climatico (riduzione danni)
Precauzione «altruistica» (gestione del rischio per vantaggi mondiali)
Responsabilità comuni ma (storicamente) differenziate (con *Equity*)

Regolazione quantitativa unionale UE

Conseguimento di obiettivi quantitativi comuni di riduzione di emissioni di gas serra, nel rispetto del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE) e della clausola di miglioramento (art. 193 TFUE) per gli Stati membri

Regolazione qualitativa planetaria e CoE

Più alta ambizione possibile (Accordo di Parigi 2015)
Uso delle migliori conoscenze scientifiche disponibili (Accordo di Parigi del 2015)
Ridurre ed evitare danni e fonti di danno (Accordo di Parigi 2015 e COP 26 e 28)
Effettività intertemporale dei diritti umani *ex art. 8 CEDU*

CHE COSA SIGNIFICA OBBLIGAZIONE CLIMATICA

A) Obbligazione di regolazione (*regulation*)

B) Obbligazione di riparazione (*litigation*)

B) I parametri dell'obbligazione di riparazione (*litigation*)

No Harm fra Stati (ma clausola di esonero in Dec. UNFCCC CP 1/21)

Ciascuno Stato non deve recare danni all'ambiente di altri Stati o di regioni al di fuori della propria giurisdizione nazionale (*Preambolo dell'UNFCCC*)

Non nuocere e *DNSH* dentro la UE

Responsabilità extracontrattuale come principio comune agli Stati (art. 340 TFUE)
«*No harm* del *Green Deal*» (Considerando n. 9 Reg. UE 1119/2021)
DNSH e «*garanzie minime di salvaguardia*» nel Regolamento n. 852/2020

Neminem laedere (e *Tort*) verso le persone (= DF)

Ogni persona ha diritto al risarcimento del danno ingiusto nei confronti di una PA (art. 41 n. 3 CDFUE e art. 2043 Cod. civ. e art. 32 Cost., Corte costituzionale italiana n. 641/1987, Cass. it. SS.UU. n. 500/1999)

L'OBBLIGAZIONE CLIMATICA

A) Le fonti dell'obbligazione di regolazione «primaria» e «secondarie» (*regulation*)

Regolazione
quantitativa
planetaria



Preambolo e art. 1-4
UNFCCC 1992
Protocollo di Kyoto 1997
Accordo di Parigi 2015
COP/CMA
(in particolare COP 26 su
obiettivo +1,5°C)

Regolazione
quantitativa
unionale UE



c.d. «*Green Deal*»
europeo, in particolare
Reg. UE n. 1119/2021 e
Reg. UE n. 857/2023
(*Effort Sharing*)

Regolazione
qualitativa
planetaria e CoE



Artt. 2, 6 e 8 Accordo di
Parigi 2015
COP 28 (transizione dal
fossile)
Art. 8 CEDU (dopo Sent.
Corte EDU «*Verein
KlimaSeniorinnen*» del 9
aprile 2024)

B) Le fonti dell'obbligazione di riparazione (*litigation*)

c.d. «buona fede»
climatica



Assenza di «riserve» (art. 24
UNFCCC)

Convenzione di Vienna del
1969 interpretazione Trattati

Naming and Shaming nei
NDCs Accordo di Parigi

Parere ITLOS 2024

Pareri CIG e CIDH
(pendenti)

Parere della Commissione di
Venezia CoE 2020



c.d. «leale
cooperazione»
nella UE e fra
Stati e UE



Art. 340 TFUE
Artt. 4 n. 3 e 13 n. 2
TUE e c.d.

«responsabilità
extracontrattuale»
degli Stati per
violazione del diritto
UE



obbligo positivo di
protezione da parte
dello Stato verso i
suoi abitanti



Artt. 2, 9, 24, 32 e 41
Cost.

Art. 8 CEDU

Artt. 844, 2043, 2050,
2051 Cod. civ.

Considerando 9 Reg. UE
n. 1119/2021

[discipline analoghe in altri
ordinamenti giuridici]

L'obbligazione di regolazione «secondaria»: dal risultato progressivo (ORP) per «adempiere», a quello necessario (ORN) per «non fallire»

DALLA eliminazione del rischio (c.d. ORP)

nella prospettiva del (fallito) ripristino dello *status quo ante* (artt. 2, 3 e 4 UNFCCC)

ALLA riduzione del rischio (c.d. ORP)

nella prospettiva del controllo «statico» delle emissioni secondo il Protocollo di Kyoto (smentito dalle traiettorie di inerzia)

ALLA protezione dal rischio (c.d. ORN)

[→rimozione del pericolo]

attraverso il rispetto delle soglie di sicurezza (art. 2 Accordo di Parigi e art. 8 CEDU)

Trasformazioni nelle obbligazioni di riparazione
(dal risarcimento danni sui rischi non eliminati o ridotti alla condanna giudiziale al *facere* nel rispettare le soglie di sicurezza)

CONCLUSIONE SULLA OBBLIGAZIONE CLIMATICA

Dunque l'obbligazione climatica

- è prima di tutto (in quanto «primaria») di stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche (*ex art. 2 UNFCCC*), ma – come «secondaria» –
- essa non è meramente di mitigazione e adattamento
- bensì operante attraverso una serie di misure
- a contenuto sia quantitativo che qualitativo
- con obiettivi non semplicemente di riduzione delle emissioni ma di riduzione effettiva del rischio (dopo il fallimento della sua eliminazione entro il 2000, ai sensi dell'art. 4 n. 2 *lett. a*) UNFCCC)
- dentro soglie di sicurezza da garantire come risultato (ORN *ex art. 2* Accordo di Parigi)
- per l'effettività intertemporale dei diritti della persona umana (art. 8 CEDU)

Di conseguenza, l'adempimento di questa obbligazione consiste

- non solo nella *conformità* alle fonti giuridiche che la prevedono
- ma anche nella *adeguatezza* dei suoi contenuti in termini quantitativi, qualitativi, di riduzione del rischio e di rispetto delle soglie di sicurezza

PARAMETRI DI CONFORMITÀ E DI ADEGUATEZZA DELLE OBBLIGAZIONI CLIMATICHE

CONFORMITÀ

UNFCCC;
Accordo di
Parigi; *Glasgow
Climate Pact*

(per l'Italia)
+Fonti UE
+Costituzione
+CEDU

adempiere/non adempiere nelle
obbligazioni = enfasi sul tema
della
«obbligatorietà»/«vincolatività»
o meno della conformità delle
prestazioni

ADEGUATEZZA

Art. 8 CEDU (sent.
«*Verein
KlimaSeniorinnen*»
del 9 aprile 2024)

fallire/non fallire nelle
obbligazioni (termine che
ricorre 70 volte nella sentenza)
rispetto all'obiettivo di
sicurezza dell'art. 2 Accordo di
Parigi = enfasi sul metodo delle
prestazioni che tutti i poteri –
in democrazia – devono
perseguire per garantire i
diritti umani (*ex art. 8 CEDU*)

LE FONTI «NORMATIVE» DEL DIRITTO CLIMATICO

- Fonti di produzione di comportamenti sul sistema climatico (es. artt. 3, 4, 6 UNFCCC)
- Fonti sulla produzione di altre fonti sul sistema climatico (es. artt. 2 e 17 UNFCCC → COP/protocolli; art. 4 n. 8 Accordo di Parigi → CMA)
- Fonti di organizzazione sul sistema climatico (es. art. 8 UNFCCC)
- Fonti di cognizione del sistema climatico (es. art. 9 UNFCCC e art. 14 Accordo di Parigi)
- Fonti di qualificazione degli obiettivi (es. art. 2 UNFCCC e art. 2 Accordo di Parigi)



L'oggetto (il «bene giuridico») delle fonti del diritto climatico non è l'ambiente in generale, non è il clima (come variazione media della temperatura), bensì il sistema climatico (ult. cpv. *Preambolo* e art. 1 UNFCCC)



[analogia con benessere umano (= ambiente) temperatura corporea (= clima) corpo umano (= sistema climatico)]

CRONOLOGIA DELLE FONTI INTERNAZIONALI

- Dichiarazione di Stoccolma 1972 (26 principi sull'«ambiente umano»)
- Carta mondiale della natura dell'ONU 1982 (principi sulla dipendenza dell'essere umano dai flussi di materia ed energia naturali)
- **Risoluzione AG ONU 43/53 1988** (istituzione dell'IPCC)
- Dichiarazione di Rio 1992 (27 principi su «ambiente e sviluppo»)
- **UNFCCC 1992** (Convenzione Quadro sul cambiamento climatico)
- **Convenzione sulla Biodiversità (CBD) 1992**
- **Trattato sulla «Carta dell'energia» 1994** (sulla tutela degli investimenti energetici rispetto all'ambiente)
- Protocollo di Kyoto 1997
- Carta della Terra UNESCO 2000 (16 principi sulla «integrità ecologica»)
- **Agenda 2030 ONU *SDGs* 2015**
- **Decisione UNFCCC CP 1/21 2015**
- **Accordo di Parigi 2015 (COP 21)**
- **Glasgow Climate Pact 2021 (COP 26)**
- **Global Stocktake 2023 (COP 28)**
- **Dichiarazione di Reykjavík del Consiglio d'Europa 2023**

LE FONTI «DI COGNIZIONE» DEL DIRITTO CLIMATICO TRA UNFCCC E CBD

Fonti di cognizione sul cambiamento climatico

Istituzione nel 1988 dell'IPCC
(WMO+UNEP)
a base dell'UNFCCC

Istituzione nel 2012
dell'IPBES a seguito della
CBD

Regole sulla produzione di conoscenze sul cambiamento climatico

Regola del *consensus* degli
Stati dentro l'IPCC
(attraverso i *Focal Point*
nazionali) in merito a:

- glossari per l'analisi e la
discussione
- protocolli di ricerca
- protocolli di controllo
ignoranza ed errori


Regole di procedura
precostituite nell'IPBES in
merito alla «robustezza» delle
prove sulla biodiversità

REGOLE SULLA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA NELL'IPCC

- GAP DI RICERCA SULLE SERIE TEMPORALI DI CONOSCENZA DEI FATTI NATURALI
- GAP TRA LE DISCIPLINE DI OSSERVAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI FATTI NATURALI
 - GAP DI COMUNICAZIONE E COMPrensIONE DEI FATTI NATURALI

**RAPPORTI PERIODICI DEI TRE GRUPPI DI LAVORO (WG) DELL'IPCC,
 SULLA BASE DELL'ART. I UNFCCC E DEI GLOSSARI IPCC,
 PER RIDURRE LE CURVE DI IGNORANZA, I MARGINI DI IGNORANZA E LE ASIMMETRIE INFORMATIVE
 NELLA CONOSCENZA DEI FATTI NATURALI**

LA CURVA DI IGNORANZA È PSICOLOGICA (C.D. EFFETTO DUNNING-KRUGER)




IL MARGINE DI IGNORANZA È METODOLOGICO



REGOLE SULLA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA NELL'IPCC


Le certezze/incertezze sulla affidabilità di ipotesi e teorie scientifiche, all'interno della comunità scientifica mondiale, verificate periodicamente l'IPCC

Figure 14.5 Quantitative and qualitative expressions of uncertainty as categorised in the third assessment report guidance



Source: Ness and Schneider, 2000.

Figure 14.6 Fifth assessment report scheme for communicating confidence in key findings



Source: Mastrandrea et al., 2010.

REGOLE SULLA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA NELL'IPCC


Le certezze/incertezze sulle previsioni scientifiche (in termini di probabilità), che verifica periodicamente l'IPCC

Table 1. Likelihood Scale	
Term*	Likelihood of the Outcome
<i>Virtually certain</i>	99-100% probability
<i>Very likely</i>	90-100% probability
<i>Likely</i>	66-100% probability
<i>About as likely as not</i>	33 to 66% probability
<i>Unlikely</i>	0-33% probability
<i>Very unlikely</i>	0-10% probability
<i>Exceptionally unlikely</i>	0-1% probability

REGOLE SULLA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA NELL'IPCC

Evoluzione dall'«incerto» al (virtualmente) «certo» negli ultimi Report IPCC

Lo si desume da questo schema di confronto tra AR 5 e AR6 (quello 2021-2022) dell'IPCC, in ordine alla «confidenza» degli studi in materia, ovvero dell'affidabilità delle ricerche condotte con riguardo alla scala dei dati utilizzati e delle verifiche effettuate.



REGOLE SULLA PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA NELLA CBD

I QUADRANTI PER LA VERIFICA DELLE «SCALE DI CERTEZZA» NELLE CONOSCENZE UMANE DELLA NATURA



FONTE: IPBES

CRONOLOGIA

DELLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DA CONOSCERE

- **Carta mondiale della natura dell'ONU 1982** → Principio *a*
 - **Risoluzione AG ONU 43/53 1988** → Paragrafo 6
 - **UNFCCC 1992** → *Preambolo* e artt. 1-4 e art. 17
- **Trattato sulla «Carta dell'energia» 1994** → artt. 18 e 19 e art. 47 n. 3
 - **Agenda *SDGs* 2030 ONU 2015** → *SDG* n. 13
- **Decisione UNFCCC CP1/21 2015** → mandato degli Stati all'IPCC sui vantaggi di un aumento solo di +1,5°C
- **Accordo di Parigi 2015 (COP 21)** → artt. 2, 3, 4, 6, 8, 14
 - **Glasgow Climate Pact 2021 (COP 26)** → Parte I
 - **Global Stocktake 2023 COP 28** → Paragrafo 28
- **Dichiarazione di Reykjavík del Consiglio d'Europa 2023**
→ Appendice V sulla «triplice crisi planetaria»

GENEALOGIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CLIMATICO

**Gli anni Settanta e la rivoluzione «scientifica» sull'osservazione della Terra
come sistema unitario inorganico-organico**

(esperimento «Miller-Urey» e osservazione extraterrestre dalla Luna)



origini a-biotiche della vita; sistemi adattivi complessi con Holling;
termodinamica del non equilibrio; adattamento cognitivo e «legge teleonomica»
con K. Lorenz; dubbio come fattore confermativo dell'esistenza ecc...)



istituzione dell'IPCC nel 1988 e recepimento delle sue definizioni
dell'UNFCCC (art. 1 su sistema climatico, art. 2 su sistemi adattivi complessi,
art. 3 su dubbio che non inficia l'esistenza)



i c.d. «5 motivi di preoccupazione» sulle dinamiche interconnesse del sistema
Terra (a partire dal Terzo Rapporto di valutazione dell'IPCC)



natura «sistemica» (ossia non settoriale) del rischio per mancato controllo dello
spazio tempo del sistema terrestre (ossia climatico).

GENEALOGIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CLIMATICO

Primo shock «naturalistico» delle democrazie industriali («fossili»)



Crollo del «sistema» sovietico e fiducia nel libero mercato (cfr. art. 3 n. 5 UNFCCC) → il cambiamento climatico antropogenico come «fallimento del mercato» → soluzioni di mercato (*Teorema di Coase*)

NOMOLOGIA DELL'UNFCCC E DELL'ACCORDO DI PARIGI


- L'UNFCCC contiene norme di
 - «consapevolezza» del ruolo climalterante dell'azione umana (c.d. *P.M.E. propensione marginale ad emettere*) → *Preambolo*
 - «preoccupazione» per gli impatti e gli effetti dell'azione umana → *Preambolo*
 - «riconoscimento» del fattore tempo nei fatti climatici (principio di inerzia temporale) → *art. 2*

Si tratta, quindi, di una fonte «primaria» di *knowledge-based on Nature decision-making* ossia legittimata dalla conoscenza dei fatti naturali (ma) antropogenici.


- L'Accordo di Parigi funge, rispetto all'UNFCCC, da fonte «secondaria» di identificazione dei limiti quantitativi dell'azione umana rispetto al fattore tempo dei fatti climatici (soglie di sicurezza nell'aumento della temperatura media globale) → *art. 2*

NOMOLOGIA DELL'UNFCCC E DELL'ACCORDO DI PARIGI

RATIO DELL'ART. 2 UNFCCC (in funzione del «bene» sistema climatico) → controllare le traiettorie temporali di inerzia delle componenti del sistema climatico per stabilizzarle attraverso l'atmosfera



RATIO DELL'ART. 2 ACCORDO DI PARIGI (in funzione del «bene» sistema climatico) → non superare le soglie concordate di sicurezza per evitare che l'inerzia conduca al collasso nell'aumento continuo della temperatura




NOMOLOGIA DELL'UNFCCC E DELL'ACCORDO DI PARIGI

L'umanità è
QUI

Conformandosi e adeguandosi
agli artt. 2 UNFCCC e 2
Accordo di Parigi, si arriva
QUI (per traiettorie di inerzia)

Ignorando
(continuando a
ignorare) gli artt. 2
UNFCCC e 2
Accordo di Parigi,
si precipita
QUI (per traiettorie
di inerzia, nell'arco
di un secolo: c.d.
Climate Endgame)



DIFFERENZE NOMOLOGICHE TRA UNFCCC E CBD

UNFCCC	CBD
<p>Bene «giuridico» tutelato è l'intero sistema climatico terrestre, comprensivo degli ecosistemi naturali e umani (art. 2)</p>	<p>Bene «giuridico» tutelato sono i singoli ecosistemi locali, indipendentemente dal sistema climatico</p>
<p>Il sistema climatico include le attività umane (sistemi di produzione alimentare e «5 motivi di preoccupazione»)</p>	<p>Gli ecosistemi locali escludono le attività umane (<i>habitat</i> come luogo non antropico)</p>
<p>La <i>ratio</i> dell'UNFCCC è la <u>stabilizzazione</u> spazio-temporale del sistema climatico attraverso la concentrazione dei gas serra in atmosfera → adattamento ai tempi di tutte le sfere del sistema climatico</p>	<p>La <i>ratio</i> della CBD è la <u>conservazione</u> degli ecosistemi locali nella loro biodiversità (non umana) → conservazione dei tempi della sola biosfera</p>
<p>L'UNFCCC è fonte infungibile e indisponibile (cfr. art. 24 divieto di «riserve»)</p>	<p>La CBD è fonte condizionata da altre fonti internazionali (cfr. art. 22 sul rapporto con altre convenzioni)</p>



Reazione alle rigidità dell'UNFCCC (art. 24) con il Trattato sulla «Carta dell'energia» del 1994 a favore delle imprese dell'energia



Istituzione, nel 2012, dell'IPBES per dialogare con l'IPCC in funzione dell'art. 2 UNFCCC

TIPOLOGIA DELL'UNFCCC NEL SUO «ADATTAMENTO INVERSO»

STRUTTURA GENERALE COMUNE A QUALSIASI STATO

UNFCCC

SINGOLARITÀ EUROPEA: QUADRIDIMENSIONALITÀ
fonti internazionali del diritto climatico (UNFCCC e «altri strumenti giuridici»), combinati con
↓
Costituzioni ↔ UE ↔ CEDU

scienza «istituzionale»
in aggiornamento periodico
(rinvio mobile e periodico a IPCC)

Nature (& Sciences) Based Law

«altri strumenti giuridici» (COP)

in adattamento «inverso» nei singoli ordinamenti su

«riserva di scienza»

sistema delle fonti

nelle diverse declinazioni
dei differenti ordinamenti

«misure» o «piani» o
«provvedimenti», non
necessariamente «leggi»

secondo

Costituzioni e le leggi nazionali (es. artt. 9, 10, 11, 33 n.1, 41, 117 n.1 Cost.it. e art. 1173 Cod. civ. it., ma ...

in Italia, il diritto deve essere conforme alla CEDU, a sua volta anch'essa conforme al diritto ambientale internazionale per buona fede

e, dentro la UE, sia il diritto UE che il diritto degli Stati devono essere conformi al diritto ambientale internazionale (cfr. Corte UE C-188/23) per buona fede

ELEMENTI DETERMINANTI NELL'«ADATTAMENTO INVERSO» DELL'UNFCCC

- Differenza tra paesi UE e paesi non UE
- Differenza tra paesi UE e CoE e paesi solo CoE (es. Turchia)
- Ruolo costituzionale della scienza (es. differenza tra Italia, dove sussistono vincoli procedurali di uso e contenutistici di significato, UE, dove la scienza climatica è rubricata come «raccomandazione», e USA, dove non esistono vincoli analoghi a quelli italiani)
 - Ricerca della verità sui fatti climatici (in termini «epistemici» in contesti come quello italiano; e in termini «*adversarial*» in contesti come quello USA)
- Previsione di limiti esterni alla discrezionalità dei poteri statali rispetto agli atti internazionali (c.d. «discrezionalità consumata»)

TIPOLOGIA DELLE FONTI DEL DIRITTO CLIMATICO TRA UE E COE

UE → adesione della UE all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi; artt. 35 e 37 CDFUE e principio di integrazione (art. 11 TFUE); Reg. UE n. 852/2020, 1119/2021, 857/2023, accettazione della interposizione scientifica (riconoscimento ruolo dell'IPCC)

CoE/CEDU → dopo sentenza «*Verein KlimaSeniorinnen*» → discrezionalità limitata dello Stato («consumata») su: qualificazione della situazione di pericolo; finalità della rimozione del pericolo; misure di rimozione del pericolo; tempi di rimozione; soglie di pericolo concordate → scrutinio di qualsiasi potere statale sui «requisiti necessari» del «margine di apprezzamento» statale (§ 550 della sent.)

➤ **Insorgenza di limiti assoluti esterni e relativi interni in nome dei diritti umani**


<p style="text-align: center;">LIMITI <u>ASSOLUTI</u> ESTERNI</p> <p style="text-align: center;">AL POTERE DI MITIGAZIONE CLIMATICA DELLO STATO MEMBRO CoE/CEDU E UE</p>	<p style="text-align: center;">LIMITI <u>RELATIVI</u> INTERNI</p> <p style="text-align: center;">AL POTERE DI MITIGAZIONE CLIMATICA DELLO STATO MEMBRO CoE/CEDU E UE</p>
<p>§§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza «<i>Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera</i>», sui «<i>requisiti necessari</i>» ai fini del rispetto intertemporale e intergenerazionale dell'art. 8 CEDU</p>	<p>Artt. 191 e 193 TFUE con riguardo ai contenuti del potere di mitigazione esercitato dalla UE, in sussidiarietà, e dagli Stati, <i>in melius</i>.</p>

OBBLIGAZIONE CLIMATICA E «CARBON BUDGET RIMANENTE» (RCB)

PER IL «DOPPIO POSITIVO» SU ARIA E CLIMA NEL TEMPO

La sentenza «*Verein KlimaSeniorinnen*» della Corte EDU del 9 aprile 2024 è la prima decisione internazionale che riconosce il «*Carbon Budget Rimanente*» (RCB) – ovvero la quantità totale di gas serra che si può ancora emettere senza infrangere le soglie concordate di sicurezza (art. 2 Accordo di Parigi) – come limite esterno al potere politico, riconoscendo in esso non più una funzione «libera nel fine», bensì un obbligo di rimozione del pericolo rispetto ai danni da «evitare» o comunque «ridurre», come richiesto dall'art. 8 dell'Accordo di Parigi, nella consapevolezza della interdipendenza fra inquinamento e riscaldamento globale (Dichiarazione di Reykjavík CoE 2023).

Il RCB assume così il ruolo di contenuto determinante dell'obbligazione climatica per la sua funzione di «doppio positivo» su aria e clima.



OBBLIGAZIONE CLIMATICA, «CARBON BUDGET RIMANENTE» (RCB) E

IL FATTORE TEMPO COME RISORSA SCARSA

La «*metafora dell'aeroporto*» (come sistema «chiuso» nello spazio e nel tempo al pari del sistema Terra/climatico) gestibile con un «*unico metodo*» (il rispetto dei tempi). Il *RCB* è l'«*unico metodo*» di controllo delle traiettorie temporali di inerzia del sistema climatico, per definire il «tempo restante» per non sfiorare le soglie di sicurezza. Questo concetto è reso con la c.d. «*equazione di Lenton et al.*» sull'emergenza climatica.

$$E = R_{(p \times D)} \times U_{(\tau/T)}.$$

L'emergenza climatica (**E**) è data dal rischio (**R**), prodotto a sua volta dalla probabilità (**p**) che si producano danni emergenti (**D**) in termini appunto di *emergence* irreversibile per tutte le sfere del sistema climatico, moltiplicato (**x**) per l'urgenza temporale (**U**), determinata dalla relazione fra il tempo deciso dai responsabili delle attività di interferenza umana sul sistema climatico (responsabili politici, imprese, consumatori) (**τ**) e il tempo “restante” (**T**) di inerzia del sistema nel non superare le soglie di sicurezza, concordate e formalizzate dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015.

CONCLUSIONE: OBBLIGAZIONE CLIMATICA ED EMERGENZA CLIMATICA

Quindi, secondo la Corte EDU,

- l'emergenza climatica non consiste in una situazione che esige concentrazione di poteri (come verificatosi nelle precedenti esperienze costituzionali di «emergenza» in termini di «stato di eccezione»).

Consistendo nell'emersione del fattore tempo quale risorsa scarsa (*emergence-emergency*) per la tutela intertemporale e intergenerazionale dei diritti umani, l'emergenza climatica richiede

- la convergenza in un unico metodo di utilizzo del tempo (metodo descritto nel § 550 di «*Verein KlimaSeniorinnen*»)
- da parte di tutti i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario, come chiarito sempre dal cit. § 550),
- per evitare il fallimento delle obbligazioni climatiche, tanto quella «primaria» quanto quelle «secondarie» (come accertato per la Svizzera nel caso deciso, con il § 573: «*failing to act in good time*»).



Grazie

Per approfondimenti e bibliografia

- Sulle basi epistemologiche e scientifiche del diritto climatico:
www.analisielogicadeldiritto.it
- Sulle fonti del diritto climatico e le categorie giuridiche dell'obbligazione climatica:
www.contenziosoclimaticoitaliano.it